

ART. 102
CONTROLLI E REPRESSIONI ABUSI

1 - Vigilanza sull'attività edilizia e sanzioni

La vigilanza sull'attività urbanistica-edilizia, nonché la repressione dell'abusivismo edilizio, sono svolti dagli organi del Comune preposti, ai sensi e con le modalità di cui al Titolo I e III della Legge Regionale 21 ottobre 2004 n. 23.

2 - Prescrizione di abusi edilizi minori

Qualora siano trascorsi dieci anni dalla loro ultimazione gli interventi edilizi abusivi che non abbiano comportato aumento di superficie utile, alterazione della sagoma planivolumetrica o nuova costruzione, si ritengono sanati a tutti gli effetti amministrativi, e non si procede pertanto all'applicazione delle relative sanzioni.

Il termine di prescrizione delle opere riconducibili alla manutenzione straordinaria, abusivamente eseguite, è di anni cinque.

La prescrizione di cui al punto 1 è conseguita anche su immobili vincolati ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 490/99, a condizione che sia ottenuto il benestare della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Per gli interventi di cui al punto 1 l'esistenza dei presupposti dovrà essere dimostrata con specifica documentazione, mentre per i casi di cui al punto 2 potrà essere comprovata con atto sostitutivo di notorietà.

È comunque sempre possibile, ove ve ne siano i presupposti, la sanatoria o la legittimazione di tali difformità con il pagamento delle sanzioni previste dalla legge.